



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori GIACOBBE e ALFIERI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 NOVEMBRE 2024

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di sicurezza sociale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Nuova Zelanda e della relativa intesa amministrativa di applicazione, firmati a Roma il 22 giugno 1998

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Disegno di legge	»	5
Testo dell'Accordo in lingua ufficiale e facente fede	»	6
Testo dell'intesa in lingua ufficiale e facente fede	»	28

ONOREVOLI SENATORI. - Con il presente disegno di legge si mira a richiedere la ratifica dell'Accordo di sicurezza sociale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Nuova Zelanda, unitamente all'intesa amministrativa di applicazione, firmati a Roma il 22 giugno 1998, con l'obiettivo di preservare e rafforzare le relazioni bilaterali tra i due Paesi. La mancata ratifica di questo Accordo che, purtroppo, è attualmente solo sottoscritto e che attende da oltre ventisei anni di essere operativo per gli scopi prefissati, penalizza fortemente i lavoratori italiani e neozelandesi, contraddicendo i principi di equità e reciprocità che caratterizzano gli impegni internazionali dell'Italia.

Secondo l'ultimo censimento dell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) (dicembre 2023) sono 6351 i cittadini italiani residenti in Nuova Zelanda, oltre a coloro che si trovano nel Paese per motivi di studio o che sono in possesso di doppia cittadinanza. Allo stesso tempo, secondo i dati ISTAT al 1° gennaio 2023, sono 354 i cittadini neozelandesi che vivono e lavorano in Italia.

Tuttavia, nonostante il fatto che gli italiani che lavorano in Nuova Zelanda e i neozelandesi che lavorano in Italia siano regolarmente riconosciuti dai reciproci Governi e soggetti alle leggi nazionali, contribuendo quindi regolarmente ai sistemi di previdenza per invalidità, vecchiaia e pensioni, una volta raggiunta l'età pensionabile essi si trovano senza copertura relativa all'assistenza sociale, privi del diritto di accedere alle prestazioni economiche e assistenziali da parte dei rispettivi Governi.

La mancata ratifica dell'Accordo ha comportato per decenni una disparità di tratta-

mento per lavoratori e pensionati italiani e neozelandesi, impedendo loro di beneficiare di diritti previdenziali garantiti in altri contesti bilaterali. È fondamentale assicurare ai nostri cittadini la possibilità di una mobilità internazionale armoniosa e il riconoscimento dei contributi lavorativi maturati in entrambi i Paesi.

L'Accordo rappresenta inoltre una risposta concreta a istanze avanzate dalla comunità italiana in Nuova Zelanda, come dimostra lo studio pubblicato dal Comitato degli italiani all'estero (COMITES) della Nuova Zelanda, intitolato « Gli schemi previdenziali pubblici in Italia e Nuova Zelanda: differenze strutturali e connesse criticità, indicazioni per un auspicabile Accordo di Sicurezza Sociale », nel quale si evidenziano le difficoltà strutturali che rendono necessaria una soluzione bilaterale.

Occorre evidenziare, inoltre, come sia doveroso procedere con la discussione in Parlamento, l'approvazione e la ratifica dell'Accordo, unitamente all'intesa amministrativa di attuazione, alla luce del nuovo Accordo di partenariato sulle relazioni e la cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Nuova Zelanda, dall'altra, entrato in vigore con decisione (UE) 2022/1007 del Consiglio, del 20 giugno 2022. In particolare, l'articolo 51 del suddetto Accordo di partenariato sottolinea l'impegno delle parti a rafforzare la cooperazione in materia di politiche sociali, previdenza e lavoro dignitoso, includendo il miglioramento delle politiche di sicurezza sociale e protezione sociale, oltre alla promozione di forme di cooperazione bilaterale e multilaterale.

La ratifica dell'Accordo italo-neozelandese si configura dunque come un passo naturale per armonizzare le politiche sociali italiane con gli obiettivi europei in un quadro di cooperazione globale, oltre che inserirsi in un quadro di relazioni già consolidate, rafforzando il legame bilaterale anche alla luce di precedenti trattati in materia fiscale e di cooperazione.

La ratifica permetterà di tutelare i cittadini, favorendo una mobilità più armoniosa tra i due Paesi e riconoscendo i contributi versati da ciascuno nel proprio contesto lavorativo.

È stato altresì dimostrato che i costi per l'attuazione dell'Accordo risultano sostenibili, considerato il numero di potenziali beneficiari.

Per garantire tutela a tutti i cittadini italiani e neozelandesi, i rispettivi Governi hanno firmato l'Accordo di sicurezza sociale, insieme all'intesa amministrativa, rappresentati dall'allora sottosegretario onorevole Fassino per l'Italia e dal Ministro degli esteri Roger Sowry per la Nuova Zelanda.

Tuttavia, a ventisei anni dalla firma, questo Accordo non è stato né ratificato né presentato al Parlamento italiano per l'approvazione, mentre lo è stato in Nuova Zelanda. Per tale ragione, si propone il disegno di legge *de quo*, affinché le disposizioni dell'Accordo siano rese effettive permettendo finalmente di tutelare quei cittadini italiani e neozelandesi che hanno contribuito regolarmente, aspettando di vedersi riconosciuto il loro legittimo diritto alle prestazioni sociali.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di sicurezza sociale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Nuova Zelanda e la relativa intesa amministrativa di applicazione, firmati a Roma il 22 giugno 1998.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena e intera esecuzione è data all'Accordo e alla relativa intesa di cui all'articolo 1 della presente legge, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 30 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**ACCORDO DI SICUREZZA SOCIALE TRA IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA NUOVA ZELANDA**

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Nuova Zelanda, qui di seguito denominati "le Parti",
animati dal proposito di mantenere e rafforzare le amichevoli relazioni esistenti tra i due Paesi,

desiderosi di coordinare i rispettivi sistemi di sicurezza sociale e di favorire l'accesso delle persone che si spostano da un Paese all'altro/alle prestazioni di sicurezza sociale previste dalle rispettive legislazioni,
hanno concordato quanto segue.

**PARTE I
DEFINIZIONI E AMBITO DI APPLICAZIONE****Articolo 1
Definizioni**

- I. Nel presente Accordo, salvo quanto diversamente risulti dal contesto:
 - a) per "prestazione" s'intende, in relazione ad una Parte, una prestazione prevista dalla legislazione di quella Parte ed include ogni quota aggiuntiva, integrativa o supplementare pagabile, in aggiunta a detta prestazione, ad una persona, o in relazione a tale persona, che abbia titolo a tale quota aggiuntiva, integrativa o supplementare, in base alla legislazione di tale Parte;
 - b) per "autorità competente" s'intende, per quanto riguarda la Nuova Zelanda, il Direttore Generale del Social Welfare, o un rappresentante autorizzato dal Direttore Generale e, per quanto riguarda l'Italia, il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale;
 - c) per "istituzione competente" in relazione ad una Parte s'intende un'istituzione che, a prescindere dall'autorità competente, sia responsabile dell'applicazione del presente Accordo nei confronti di detta Parte, come specificato nelle intese amministrative che verranno concluse ai sensi dell'articolo 23;
 - d) per "Italia" s'intende il territorio della Repubblica Italiana;

- e) per "Nuova Zelanda" s'intende soltanto la Nuova Zelanda con esclusione delle Isole Cook, Niue e Tokelau;
 - f) per 'legislazione' s'intende, per entrambe le Parti, ogni disposizione normativa inclusa nel campo di applicazione di cui all'articolo 2 del presente Accordo;
 - g) per "mese" s'intende, per quanto riguarda la Nuova Zelanda, un mese di calendario, salvo nel caso in cui i giorni siano aggregati; in tal caso, per mese si intendono 30 giorni; -
 - h) per "periodo di contribuzione accreditata", si intende, in relazione ad una persona, un periodo o il totale di più periodi di contribuzione compiuti in base alla legislazione italiana, nonché ogni periodo equivalente considerato come periodo di contribuzione da detta legislazione, utili ai fini dell'acquisizione del diritto ad una prestazione tra quelle indicate all'articolo 2 del presente Accordo;
 - i) per "periodo di residenza in Nuova Zelanda", in relazione ad una persona, s'intende ogni periodo durante il quale questa persona era:
 - i) stabilmente residente in Nuova Zelanda;
 - ii) fisicamente presente in Nuova Zelanda o temporaneamente assente dalla Nuova Zelanda così come previsto dalla legislazione neozelandese;
 - j) per "superstiti" s'intende, per quanto riguarda l'Italia, le persone che in base alla legislazione italiana rientrano nella categoria dei familiari di un assicurato o di un pensionato deceduto e che da tale legislazione sono riconosciute quali superstiti di tale assicurato o pensionato.
2. Nell'applicazione del presente Accordo da ciascuna Parte, ogni termine non definito nell'Accordo stesso avrà, salvo quanto diversamente risulti dal contesto, il significato ad esso attribuito dalla legislazione di tale Parte.

Articolo 2 Ambito di applicazione normativo

- 1. Il presente Accordo si applica alle legislazioni concernenti:
 - a) per quanto riguarda la Nuova Zelanda:

il Social Security Act del 1964 e il Social Welfare (Transitional Provisions) Act del 1990 per quanto riguarda:

- i) ~~le pensioni di vecchiaia;~~
- ii) ~~le pensioni di guerra;~~
- iii) ~~le prestazioni di invalidità;~~
- iv) ~~le prestazioni alle vedove;~~
- v) ~~le prestazioni ai vedovi per il mantenimento dei figli;~~
- vi) ~~le prestazioni agli orfani;~~

b) per quanto riguarda l'Italia:

le legislazioni vigenti alla data dell'entrata in vigore del presente Accordo che riguardano:

- i) ~~l'assicurazione generale-obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti;~~
 - ii) ~~le gestioni speciali per i lavoratori autonomi; e~~
 - iii) ~~i fondi di previdenza sostitutivi di detta assicurazione generale, istituiti per alcune categorie di lavoratori, con riferimento alle seguenti prestazioni:~~
 - ~~le pensioni di vecchiaia e di anzianità;~~
 - ~~gli assegni ordinari e privilegiati per invalidità e le pensioni ordinarie e privilegiate per inabilità;~~
 - ~~le pensioni ai superstiti.~~
2. Il presente Accordo non si applica alla legislazione italiana relativa all'assegno sociale, alle altre prestazioni non contributive a carico dei fondi pubblici nonché all'integrazione al trattamento minimo delle pensioni, salvo quanto previsto dalle disposizioni di cui all'art. 14, paragrafo 4.
 3. Questo Accordo si applica anche alle leggi ed ai regolamenti che modifichino, integrino o sostituiscano la legislazione specificata al paragrafo 1.
 4. Le Autorità competenti delle Parti si notificheranno reciprocamente le norme che modifichino, integrino o sostituiscano le disposizioni incluse nell'ambito di applicazione del presente Accordo.

Articolo 3
Ambito di applicazione personale

Il presente Accordo si applica alle persone che:

- a) siano o siano state stabilmente residenti e presenti in Nuova Zelanda e abbiano diritto a ricevere una prestazione neozelandese in base alla legislazione neozelandese o al presente Accordo;
- b) ricevano o abbiano diritto a ricevere una prestazione italiana in base alla legislazione italiana o al presente Accordo;
- c) siano familiari a carico e/o superstiti delle persone di cui alle lettere a) o b) e ricevano o abbiano diritto a ricevere una prestazione prevista dalla legislazione di ciascuna Parte o dal presente Accordo.

Articolo 4
Parità di trattamento

A tutte le persone alle quali si applica il presente Accordo ciascuna delle Parti assicura la parità di trattamento per quanto riguarda i diritti e i doveri in base alle legislazioni di ciascuna delle Parti o in base al presente Accordo.

PARTE II
DISPOSIZIONI CONCERNENTI LE PRESTAZIONI NEOZELANDESI

Articolo 5
Residenza in Italia

- I. Qualora una persona abbia diritto ad una prestazione in base alla legislazione della Nuova Zelanda o in base al presente Accordo, salvo che tale persona non sia stabilmente residente in Nuova Zelanda alla data di presentazione della domanda per tale prestazione, tale persona sarà considerata, ai fini di tale domanda, stabilmente residente in Nuova Zelanda alla data in cui presenta la richiesta, a condizione che a quella data:
- a) sia stabilmente residente in Italia e presente o in Italia o in Nuova Zelanda;
 - b) abbia l'intenzione di continuare a risiedere stabilmente in Italia per non meno di 26 settimane; e

- c) abbia risieduto in Nuova Zelanda in qualsiasi momento della sua vita, per un periodo ininterrotto di almeno un anno dopo il raggiungimento del quattordicesimo anno di età. Tale condizione non è richiesta nel caso di prestazioni agli orfani e a alle vedove di cui al paragrafo 5 del presente articolo.
2. Qualora una persona abbia diritto a ricevere una prestazione in base alla legislazione della Nuova Zelanda o in virtù del presente Accordo, ma il pagamento di tale prestazione sia condizionato alla presenza in Nuova Zelanda, tale persona verrà considerata, ai fini del pagamento di tale prestazione, come presente in Nuova Zelanda, a condizione che:
- a) sia stabilmente residente in Italia e presente o in Italia o in Nuova Zelanda;
e
- b) abbia risieduto in Nuova Zelanda in qualsiasi momento della sua vita per un periodo ininterrotto di almeno un anno dopo il raggiungimento del quattordicesimo anno di età. Tale condizione non è richiesta nel caso di prestazioni agli orfani e a alle vedove di cui al paragrafo 5 del presente articolo.
3. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 11 paragrafo 2 per quanto concerne la presente Parte II:
- a) se una persona stabilmente residente in Italia si assenta temporaneamente dall'Italia per un periodo non superiore a 26 settimane, tale periodo di assenza temporanea dall'Italia non verrà considerato come una interruzione della stabile residenza in Italia di tale persona;
- b) se una persona stabilmente residente in Italia si assenta dall'Italia per un periodo superiore alle 26 settimane, tale persona cesserà di essere considerata come stabilmente residente in Italia dalla data della sua partenza dall'Italia; e
- c) se una persona lascia la Nuova Zelanda con l'intenzione di risiedere stabilmente in Italia per almeno 26 settimane e se tale persona inizia la sua residenza stabile in Italia entro 26 settimane dalla sua partenza dalla Nuova Zelanda, tale persona sarà considerata come residente stabilmente in Italia dalla data della sua partenza dalla Nuova Zelanda.
4. Fatta eccezione per le vedove di cui al paragrafo 5 del presente articolo, se una persona stabilmente residente in Italia raggiunge l'età per la concessione della pensione di vecchiaia o della pensione di guerra
-

neozelandesi, tale persona non ha o non avrà diritto a ricevere, secondo i casi, la prestazione di invalidità, la prestazione alle vedove o la prestazione di assistenza familiare ai vedovi, previste dalla legislazione della Nuova Zelanda.

5. Le condizioni di cui ai paragrafi 1 lettera c) e 2 lettera b) del presente articolo non trovano applicazione nei confronti delle vedove che, alla data in cui il presente Accordo entra in vigore, avrebbero avuto diritto, salvo per quanto concerne i requisiti di residenza, alle prestazioni per le vedove in base alla legislazione della Nuova Zelanda ed il loro ultimo coniuge defunto abbia stabilmente risieduto in Nuova Zelanda per non meno di un anno dopo il raggiungimento del quattordicesimo anno di età.

Articolo 6

Totalizzazione per la concessione delle prestazioni neozelandesi

1. Per stabilire se una persona soddisfi i requisiti di residenza per aver diritto ad una prestazione contemplata dalla legislazione della Nuova Zelanda, l'Istituzione competente neozelandese dovrà:
 - a) nel caso di una pensione di vecchiaia o di una pensione di guerra neozelandese, considerare ogni periodo di contribuzione italiana compiuto da tale persona come un periodo durante il quale tale persona sia presente e residente in Nuova Zelanda. Tuttavia, per soddisfare il requisito di almeno cinque anni di presenza e residenza in Nuova Zelanda dopo il cinquantesimo anno di età, vengono presi in considerazione soltanto i periodi di contribuzione compiuti in Italia dopo la predetta età;
 - b) nel caso di prestazione di invalidità, prestazioni alle vedove o prestazioni familiari erogate ai vedovi, considerare il periodo di contribuzione italiano di assistenza compiuto da tale persona come un periodo durante il quale tale persona era residente e presente in Nuova Zelanda.
2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, se un periodo di residenza in Nuova Zelanda e un periodo di contribuzione italiano coincidono, il periodo che si sovrappone sarà preso in considerazione una sola volta come periodo di residenza in Nuova Zelanda.

3. Per stabilire se una persona che è stabilmente residente in Nuova Zelanda o in Italia abbia diritto a ricevere una prestazione alle vedove o una prestazione di assistenza familiare ai vedovi, i figli a carico di tale persona, nati in Italia, saranno considerati come nati in Nuova Zelanda.
4. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, per stabilire se i figli a carico stabilmente residenti in Nuova Zelanda o in Italia siano figli per i quali una prestazione per orfani possa essere erogata in base alla legislazione della Nuova Zelanda, la nascita in Italia sarà considerata come nascita in Nuova Zelanda, purché:
 - (a) nel caso di una vedova, il figlio a carico sia stato concepito prima della morte dell'ultimo coniuge; e
 - (b) nel caso di un vedovo, il figlio a carico sia nato prima della morte dell'ultimo coniuge.
5. Per stabilire se una vedova, che è stabilmente residente in Nuova Zelanda o in Italia, abbia diritto a ricevere la prestazione dovuta alle vedove:
 - a) a tale vedova sarà attribuito un periodo di contribuzione italiano per ogni periodo durante il quale il suo ultimo coniuge defunto abbia compiuto un periodo di contribuzione italiana;
 - b) ogni periodo durante il quale la vedova ed il suo ultimo coniuge defunto abbiano entrambi compiuto periodi di contribuzione italiana sarà conteggiato una sola volta; e
 - c) il periodo di contribuzione italiana relativo all'ultimo coniuge defunto della vedova sarà considerato come periodo in cui il coniuge risiedeva stabilmente in Nuova Zelanda, al fine di determinare la residenza del coniuge;
 - d) nel caso di una vedova di cui all'articolo 5, par. 5, un periodo di residenza in Nuova Zelanda compiuto dal suo ultimo coniuge defunto sarà considerato un periodo durante il quale essa era residente in Nuova Zelanda.
6. Se una persona cui si applica il presente Accordo non può soddisfare i requisiti di residenza in base alla legislazione della Nuova Zelanda o in base ai paragrafi da 1 a 5 del presente articolo, per il diritto ad una prestazione in base alla legislazione neozelandese, i periodi di residenza e/o le contribuzioni accreditate in base ad un Accordo di Sicurezza Sociale con uno Stato terzo con il quale entrambe le Parti abbiano un Accordo di

Sicurezza Sociale saranno conteggiati come periodi di residenza in Nuova Zelanda.

Articolo 7

Calcolo delle pensioni neozelandesi di vecchiaia e di guerra da corrispondere in Italia

1. Se una persona che stabilmente risiede in Italia ha diritto a ricevere dalla Nuova Zelanda una pensione di vecchiaia o una pensione di guerra neozelandese in base al presente Accordo, l'ammontare di tale prestazione sarà calcolato in base alla seguente formula:

$$\frac{\text{n. di mesi interi di residenza in N. Zelanda}}{Y} \times \text{aliquota massima prestazione}$$

dove "Y" è uguale a:

- 480 se la persona è nata prima dell'1 aprile 1932;
- 492 se la persona è nata tra l'1 aprile 1932 ed il 30 giugno 1932;
- 495 se la persona è nata tra l'1 luglio 1932 ed il 30 settembre 1932;
- 498 se la persona è nata tra l'1 ottobre 1932 ed il 31 dicembre 1932;
- 501 se la persona è nata tra l'1 gennaio 1933 ed il 31 marzo 1933;
- 504 se la persona è nata tra l'1 aprile 1933 ed il 30 giugno 1933;
- 507 se la persona è nata tra l'1 luglio 1933 ed il 30 settembre 1933;
- 510 se la persona è nata tra l'1 ottobre 1933 ed il 31 dicembre 1933;
- 513 se la persona è nata tra l'1 gennaio 1934 ed il 31 marzo 1934;
- 516 se la persona è nata tra l'1 aprile 1934 ed il 30 giugno 1934;
- 519 se la persona è nata tra l'1 luglio 1934 ed il 30 settembre 1934;
- 522 se la persona è nata tra l'1 ottobre 1934 ed il 31 dicembre 1934;
- 525 se la persona è nata tra l'1 gennaio 1935 ed il 31 marzo 1935;
- 528 se la persona è nata tra l'1 aprile 1935 ed il 30 giugno 1935;
- 531 se la persona è nata tra l'1 luglio 1935 ed il 30 settembre 1935;
- 534 se la persona è nata tra l'1 ottobre 1935 ed il 31 dicembre 1935;
- 537 se la persona è nata tra l'1 gennaio 1936 ed il 31 marzo 1936;
- 540 se la persona è nata dopo il 31 marzo 1936, secondo le seguenti disposizioni:

- a) per stabilire il numero dei mesi interi di residenza in Nuova Zelanda, solamente la residenza successiva al raggiungimento del ventesimo anno di età sarà tenuta in conto;

- b) tutti i periodi di residenza in Nuova Zelanda successivi al raggiungimento del ventesimo anno di età saranno aggregati;
- c) l'ammontare massimo della prestazione sarà:
- i) nel caso di una persona non coniugata, l'aliquota massima di prestazione pagabile in base alla legislazione della Nuova Zelanda ad una persona non coniugata che non vive sola; e
 - ii) nel caso di una persona coniugata, l'aliquota massima di prestazione pagabile in base alla legislazione della Nuova Zelanda ad una persona coniugata il cui coniuge abbia anche diritto alla pensione di vecchiaia e alla pensione di guerra neozelandese; e
- d) non si terrà conto di qualsiasi prestazione che sia anche dovuta in base alla legislazione italiana e di ogni altra prestazione erogata da uno Stato terzo.
2. Una persona residente in Italia che alla data o prima della data dell'entrata in vigore del presente Accordo riceva il pagamento di una pensione di vecchiaia o di una pensione di guerra neozelandese in base alla sezione 17 del Social Welfare (Transitional Provisions) Act del 1990, avrà diritto a sua scelta di continuare a ricevere il pagamento della prestazione calcolata in base a tale Act.

Articolo 8

~~Importo delle prestazioni alle vedove, delle prestazioni di assistenza familiare ai vedovi e delle prestazioni di invalidità da pagare in Italia~~

1. Se una persona che è stabilmente residente in Italia abbia diritto a ricevere dalla Nuova Zelanda una prestazione alle vedove, una prestazione di assistenza familiare erogata ad un vedovo oppure una prestazione di invalidità in base al presente Accordo, l'importo di tale prestazione sarà calcolato in conformità alla seguente formula:

$$\frac{\text{n. di mesi interi di residenza in N. Zelanda}}{300 \text{ mesi}} \times \text{aliquota massima prestazione}$$

secondo le seguenti disposizioni:

- a) per stabilire il numero di mesi interi di residenza in Nuova Zelanda solamente la residenza successiva al compimento del ventesimo anno di età sarà tenuta in conto;
 - b) tutti i periodi di residenza in Nuova Zelanda successivi al raggiungimento del ventesimo anno di età saranno aggregati;
 - c) l'importo massimo della prestazione pagabile sarà l'aliquota massima della prestazione alla quale tale persona avrebbe diritto in base alla legislazione della Nuova Zelanda; e
 - d) non si terrà conto di qualsiasi prestazione che sia dovuta in base alla legislazione italiana o di ogni altra prestazione erogata da uno Stato terzo.
2. Ai fini del paragrafo 1 del presente articolo, nel caso di una vedova a cui si applichi l'articolo 5, paragrafo 5, "residenza in Nuova Zelanda" significa la residenza in Nuova Zelanda del suo ultimo coniuge defunto.

Articolo 9

Erogazione della prestazione agli orfani non residenti in Nuova Zelanda

1. Una persona che riceva o che abbia diritto a ricevere una prestazione neozelandese per orfani, avrà diritto a ricevere il pagamento di tale prestazione mentre risiede in Italia a condizione che:
 - a) le circostanze che hanno fatto sorgere il diritto alla prestazione si siano verificate mentre il minore era residente in Nuova Zelanda; o
 - b) il minore sia nato in Nuova Zelanda; o
 - c) sia stato residente e presente in Nuova Zelanda in qualsiasi momento per un periodo ininterrotto di almeno un anno.
2. L'ammontare della prestazione agli orfani erogabile in base al paragrafo 1 del presente articolo sarà quello previsto dalla legge del Social Security Act del 1964.

Articolo 10

Erogazione delle prestazioni supplementari e di assegni

1. Qualora una persona stabilmente residente in Nuova Zelanda abbia diritto a ricevere una prestazione neozelandese in base al presente Accordo,

l'Istituzione competente della Nuova Zelanda dovrà anche pagare a tale persona qualsiasi prestazione supplementare o assegno cui detta persona abbia diritto in base alla legislazione neozelandese.

2. Qualora una persona stabilmente residente in Italia abbia diritto a ricevere una prestazione neozelandese in base al presente Accordo, l'ammontare di tale prestazione non includerà alcuna prestazione supplementare o assegno che sarebbe dovuto in base alla legislazione neozelandese se tale persona fosse stabilmente residente in Nuova Zelanda.

Articolo 11 Residenza in uno Stato terzo

1. Salvo quanto previsto al paragrafo 2, una persona che:
 - a) sia stabilmente residente in Nuova Zelanda; e
 - b) abbia diritto a ricevere una pensione di vecchiaia o di guerra esclusivamente in base alla totalizzazione prevista all'articolo 6;
 - d) o:
 - i) lasci la Nuova Zelanda con l'intenzione di risiedere in uno Stato terzo per un periodo che ecceda 26 settimane;
 - ii) risieda in uno Stato terzo per un periodo che ecceda 26 settimane;non avrà diritto a ricevere la pensione di vecchiaia o la pensione di guerra neozelandesi mentre si trova fuori dalla Nuova Zelanda o dall'Italia.
2. Qualora una persona che abbia diritto a ricevere, in base al presente Accordo, una pensione neozelandese di vecchiaia o di guerra lasci l'Italia o la Nuova Zelanda per risiedere in uno Stato terzo che abbia concluso con la Nuova Zelanda un Accordo di sicurezza sociale e l'Accordo stesso conferisca a tale persona il diritto a tali prestazioni, tale persona avrà diritto a continuare a ricevere la prestazione in un importo non inferiore a quello dovuto in base al presente Accordo.

Articolo 12

Esclusione dell'integrazione al minimo e delle maggiorazioni sociali della pensione italiana ai fini della determinazione delle prestazioni neozelandesi

Qualora una persona residente in Nuova Zelanda riceva una prestazione neozelandese e riceva anche una prestazione italiana che includa un'integrazione al minimo e/o una maggiorazione sociale, detti incrementi non saranno presi in considerazione dalla Nuova Zelanda come prestazione al fine di determinare la quota di prestazione neozelandese da corrispondere in Nuova Zelanda.

PARTE III

DISPOSIZIONI CONCERNENTI LE PRESTAZIONI ITALIANE

Articolo 13

Totalizzazione per la concessione delle prestazioni italiane

1. Se una persona alla quale si applica il presente Accordo non possa far valere il periodo di contribuzione previsto dalla legislazione italiana ai fini del diritto ad una delle prestazioni indicate all'articolo 2, l'Istituzione competente italiana terrà conto, a tali fini, dei periodi di residenza compiuti da tale persona in Nuova Zelanda successivamente al raggiungimento del quattordicesimo anno di età, come se si trattasse di periodi di contribuzione accreditati in base alla legislazione italiana.
2. Il periodo minimo di contribuzione accreditata in Italia perché l'Istituzione competente italiana possa totalizzare ai sensi del paragrafo 1) i periodi di residenza in Nuova Zelanda è di un anno.
3. Nonostante quanto disposto ai paragrafi 1) e 2) se una persona non possa far valere un numero di anni di contribuzione accreditata in base alla legislazione italiana almeno pari a quello richiesto per la pensione di vecchiaia dalla legislazione italiana, non trova applicazione la totalizzazione dei periodi di residenza in Nuova Zelanda ai fini del conseguimento della pensione di anzianità prevista da detta legislazione.
4. La totalizzazione dei periodi di residenza e/o di contribuzione in base al presente articolo può essere effettuata a condizione che i periodi compiuti

ai sensi della legislazione di una Parte non si sovrappongano ai periodi compiuti ai sensi della legislazione dell'altra Parte.

5. Se, nonostante l'applicazione dei paragrafi da 1) a 4) del presente articolo, una persona non ha diritto ad alcuna delle prestazioni indicate all'articolo 2, l'Istituzione competente italiana terrà conto, a tale fine, dei periodi di residenza e/o di contribuzione valutabili ai sensi di un Accordo con uno Stato terzo legato ad entrambe le Parti da separati Accordi di Sicurezza Sociale.

Articolo 14

Calcolo delle pensioni italiane in pro rata

1. L'ammontare della prestazione italiana (pro rata) spettante ad una persona in base all'articolo 13 del presente Accordo sarà calcolato nel modo seguente:
- a) si determina l'ammontare della prestazione teorica alla quale la persona avrebbe diritto se i periodi di contribuzione accreditati in Italia e i periodi di residenza in Nuova Zelanda, compiuti successivamente al raggiungimento del quattordicesimo anno di età, fossero stati compiuti in base alla legislazione italiana;
 - b) si stabilisce l'ammontare della prestazione effettivamente dovuta (pro rata) riducendo l'ammontare della prestazione teorica di cui alla lettera a) in base al rapporto tra i periodi di contribuzione accreditati in Italia ed il totale di questi periodi e dei periodi di residenza compiuti in Nuova Zelanda successivamente al raggiungimento del quattordicesimo anno di età;
 - c) per quanto riguarda l'applicazione del paragrafo 5 dell'articolo 13, l'importo teorico ed il rapporto tra i periodi di assicurazione di cui alle precedenti lettere a) e b) sono calcolati tenendo conto anche dei periodi compiuti in uno Stato terzo legato ad entrambe le Parti da separati Accordi di Sicurezza Sociale.
2. Qualora il totale dei periodi di cui al paragrafo 1, lettera b) superi la durata massima prevista dalla legislazione italiana per beneficiare dell'importo massimo della prestazione considerata ai fini del calcolo della prestazione, si prenderà in considerazione questa durata massima in luogo del totale dei periodi.

3. Ai fini del calcolo della prestazione dovuta alla persona in base al presente articolo, si terrà conto unicamente della retribuzione ovvero dei redditi della persona interessata soggetti a contribuzione, in conformità alla legislazione italiana.
4. Qualora una persona che risiede in Italia abbia diritto a prestazioni ai sensi delle legislazioni di entrambe le Parti e se la somma di queste prestazioni sia minore dell'importo della pensione minima stabilito dalla legislazione italiana, l'Istituzione italiana concederà, in aggiunta alla propria prestazione, un'integrazione necessaria per raggiungere l'importo della pensione minima.

Articolo 15
Assicurazione volontaria italiana

Ai fini dell'ammissione all'assicurazione volontaria prevista dalla legislazione italiana, i periodi di contribuzione accreditati in Italia a favore di una persona saranno totalizzati, se necessario, con i periodi di residenza in Nuova Zelanda, a condizione che i suddetti periodi di contribuzione non siano inferiori ad un anno.

Articolo 16
Trasferibilità delle prestazioni italiane in Nuova Zelanda

Fatto salvo quanto previsto all'art. 2 paragrafo 2, la persona che abbia diritto a ricevere una prestazione in base alla legislazione italiana o in base al presente Accordo e che trasferisca la propria residenza in Nuova Zelanda ha diritto a ricevere tale prestazione mentre risiede in Nuova Zelanda.

PARTE IV
DISPOSIZIONI DIVERSE

Articolo 17
Presentazione delle domande

1. La domanda per una prestazione dovuta in base al presente Accordo, o altrimenti, può essere presentata all'Istituzione competente di ciascuna Parte in conformità alle intese amministrative di cui all'articolo 23.
2. Qualora una domanda di prestazione venga presentata nel territorio di una Parte in conformità al paragrafo 1, la data di presentazione presso l'Istituzione competente che la riceve sarà considerata a tutti gli effetti come data di presentazione presso l'Istituzione competente dell'altra Parte.

Articolo 18
Istruttoria delle domande

1. Qualora una persona al momento della presentazione di una domanda possa far valere le condizioni richieste soltanto dalla legislazione di una delle Parti, il suo diritto alla prestazione sarà determinato ai sensi della legislazione di questa Parte.
2. La data a partire dalla quale una prestazione è dovuta in base al presente Accordo sarà determinata in conformità alla legislazione della Parte che eroga la prestazione e in nessun caso tale data potrà essere anteriore alla data di entrata in vigore dell'Accordo stesso.
3. L'Istituzione competente che riceve una domanda di prestazione in base al presente Accordo la trasmette all'Istituzione competente dell'altra Parte, in conformità all'intesa amministrativa di cui all'articolo 23.

Articolo 19
Istanze e ricorsi

1. Chiunque sia interessato da una determinazione, direttiva, decisione o provvedimento, adottati o emanati dall'Autorità competente o dall'Istituzione competente di una Parte in relazione ad una questione derivante dal presente Accordo, avrà diritto ad esperire presso gli organi giudiziari o amministrativi di tale Parte i ricorsi o le istanze previsti dalla

legislazione di questa nei riguardi di detta determinazione, direttiva, decisione o provvedimento.

2. I documenti relativi ai ricorsi o alle istanze presentati agli organi amministrativi o giudiziari di una Parte costituiti in base alle leggi o norme amministrative di una delle Parti, ai fini previsti dalle legislazioni di detta Parte possono essere presentati nel territorio dell'altra Parte ai sensi delle disposizioni amministrative concordate in base all'articolo 23; i documenti in tal modo presentati verranno considerati come debitamente presentati ai sensi delle suddette legislazioni.
3. La data in cui un documento viene debitamente presentato nel territorio di una delle Parti in base al precedente paragrafo 2 farà fede ai fini della presentazione di tale documento nei termini stabiliti dalla legge o dalla prassi amministrativa della Parte che tratterà il ricorso.

Articolo 20

Pagamento delle prestazioni

1. Una prestazione che deve essere erogata da una Parte a una persona che risiede nell'altra Parte o in uno Stato terzo sarà calcolata nella moneta della prima Parte e sarà corrisposta, senza detrazione per spese amministrative o di trasferimento, nella moneta stabilita dalla Autorità competente della prima Parte.
2. Qualora una persona che sia stabilmente residente in Nuova Zelanda abbia diritto ad una prestazione italiana e ad una prestazione neozelandese, l'importo della prestazione italiana da prendere in considerazione ai fini della determinazione dell'importo della prestazione neozelandese dovrà essere al netto delle ritenute fiscali operate ai sensi della legislazione italiana.

Articolo 21

Scambio di informazioni e assistenza reciproca

1. Le Autorità e le Istituzioni competenti si impegnano a:
 - a) scambiarsi, per quanto consentito dalle rispettive legislazioni, le informazioni necessarie per l'applicazione del presente Accordo e/o delle rispettive legislazioni relativamente a questioni concernenti il presente Accordo o dette legislazioni;

- b) fornirsi reciproca assistenza in ordine alla determinazione e al pagamento di qualsiasi prestazione dovuta in base al presente Accordo, come se si trattasse di dare applicazione alla propria legge interna;
 - c) su richiesta dell'una all'altra Parte, fornirsi assistenza reciproca in merito all'attuazione degli Accordi di Sicurezza Sociale sottoscritti da una delle Parti con Stati terzi.
- .
2. Ai fini dell'applicazione del presente Accordo, qualora la legislazione di una Parte riconosca la validità dei contenuti di un documento redatto sotto forma di autocertificazione, l'organismo di collegamento dell'altra Parte, indicato nell'Intesa Amministrativa di cui all'art. 23, attesterà l'autenticità della sottoscrizione apposta in calce alle relative dichiarazioni, indipendentemente dalla cittadinanza del dichiarante.
 3. L'assistenza di cui ai paragrafi 1 e 2 verrà fornita gratuitamente, ferme restando le disposizioni che potranno essere concordate tra le Autorità competenti delle Parti per il rimborso di alcune spese.
 4. Ogni informazione trasmessa in base al presente Accordo ad una Autorità o Istituzione competente verrà protetta allo stesso modo in cui sono protette le informazioni ottenute in base alla legislazione di quella Parte e potrà essere rivelata soltanto nei limiti consentiti dalle leggi di quella Parte.
 5. In nessun caso le disposizioni di cui al presente articolo potranno essere interpretate ed applicate nel senso che impongano all'Autorità competente o all'Istituzione competente di una Parte l'obbligo di:
 - a) mettere in atto misure amministrative che costituiscano una deroga alle leggi ovvero alla prassi amministrativa di questa o dell'altra Parte; oppure
 - b) fornire informazioni che non siano ottenibili in base alle leggi o seguendo la normale prassi amministrativa di questa o dell'altra Parte.

Articolo 22 Accertamenti sanitari

1. L'Istituzione competente di una Parte, su richiesta dell'Istituzione competente dell'altra Parte, effettuerà, in conformità alle disposizioni amministrative di cui all'articolo 23, gli accertamenti sanitari nei confronti delle persone residenti sul proprio territorio che chiedano prestazioni ai sensi della legislazione dell'altra Parte.
-

2. L'Istituzione competente di una Parte che richiede accertamenti sanitari ai sensi del paragrafo 1 rimborserà l'Istituzione competente dell'altra Parte per le spese sostenute per l'effettuazione di tali accertamenti sulla base del costo effettivo e in conformità con le intese amministrative concordate ai sensi dell'articolo 23.

Articolo 23

Intese amministrative

Le Autorità competenti delle due Parti concorderanno le intese amministrative che riterranno necessarie all'attuazione del presente Accordo.

Articolo 24

Recupero dei pagamenti eccedenti

1. Se l'Istituzione competente di una delle Parti ritiene che una persona che riceve una prestazione a suo carico abbia diritto a una prestazione anche dall'Istituzione dell'altra Parte, ai sensi dell'Accordo o ad altro titolo; e
 - a) l'ammontare della prestazione che potrebbe essere pagato dall'Istituzione dell'altra Parte possa influire sull'ammontare della prestazione pagata dall'Istituzione della prima Parte; e
 - b) l'ammontare che potrebbe essere dovuto, tenuto conto della prestazione pagabile dall'altra Parte, ai sensi dell'Accordo o ad altro titolo possa comportare un ricalcolo degli arretrati di quella prestazione;
- l'Istituzione della prima Parte può chiedere all'Istituzione dell'altra Parte di trasferirle l'ammontare degli arretrati.
2. Se l'Istituzione di una Parte ne fa richiesta in base al paragrafo 1 del presente articolo, l'Istituzione dell'altra Parte, nell'erogare la prestazione alla persona cui si riferisce la richiesta, trasferirà all'altra Istituzione le somme arretrate richieste.
3. L'Istituzione della Parte che abbia ricevuto il pagamento degli arretrati in base al paragrafo 2 del presente articolo detraerà dalle somme ricevute i pagamenti eccedenti relativi alle prestazioni corrisposte e pagherà le somme rimanenti alla persona che riceve la prestazione.

Articolo 25
Lingua di comunicazione

1. Per l'applicazione del presente Accordo le Autorità e le Istituzioni competenti di una Parte possono comunicare con le Autorità e le Istituzioni competenti dell'altra Parte nella propria lingua ufficiale.
2. Le Autorità e le Istituzioni competenti di una Parte non possono respingere le istanze degli interessati per il solo fatto di essere redatte nella lingua ufficiale dell'altra Parte.

Articolo 26
Risoluzione di divergenze

1. Le Autorità competenti delle Parti risolveranno, nella misura del possibile, qualsiasi divergenza che dovesse insorgere nell'interpretazione e nell'applicazione del presente Accordo secondo lo spirito ed i principi fondamentali dell'Accordo stesso.
2. Le Parti si consulteranno tempestivamente, su richiesta di una delle Parti, in merito alle questioni che non sono state risolte dalle Autorità competenti ai sensi del paragrafo 1.
3. Qualsiasi divergenza tra le Parti per quanto riguarda l'interpretazione del presente Accordo che non sia stata risolta o definita mediante la consultazione prevista dal paragrafo 1 o 2 dovrà, su richiesta di una delle Parti, essere sottoposta all'arbitrato di un Tribunale arbitrale.
4. A meno che le Parti non stabiliscano di comune accordo diversamente, il Tribunale arbitrale sarà composto da tre arbitri: ciascuna Parte ne nomina uno; i due arbitri dovranno nominarne un terzo con funzioni di Presidente; nel caso in cui i due arbitri non si accordino, al Presidente della Corte Internazionale di Giustizia sarà richiesto di nominare il Presidente.
5. Il Tribunale arbitrale definirà le procedure da seguire.
6. La decisione del Tribunale arbitrale sarà definitiva e vincolante.

Articolo 27
Esenzioni e convalida di documenti

1. Le esenzioni da imposte, tasse e diritti previste dalla legislazione di una delle due Parti valgono anche per l'applicazione del presente Accordo.
2. Tutti i documenti, atti o certificati di ogni genere che debbano essere prodotti per l'applicazione del presente Accordo sono esenti dall'obbligo del visto e della legalizzazione da parte delle Autorità diplomatiche e consolari.
3. I documenti legalizzati dalle Autorità o Istituzioni competenti di una Parte saranno considerati validi dalle corrispondenti Autorità, Istituzioni o Organismi competenti dell'altra Parte.

PARTE V
DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 28
Disposizioni transitorie

1. Qualsiasi periodo di contribuzione italiana o periodo di residenza in Nuova Zelanda compiuto anteriormente alla data di entrata in vigore del presente Accordo sarà preso in considerazione ai fini della determinazione del diritto alle prestazioni in base al presente Accordo.
2. Nessuna disposizione del presente Accordo potrà conferire alcun diritto a ricevere il pagamento di una prestazione per un periodo anteriore alla data di entrata in vigore dell'Accordo.
3. Fatto salvo il paragrafo 2, una prestazione sarà pagata in base al presente Accordo anche con riferimento ad eventi che si siano verificati prima dell'entrata in vigore dell'Accordo.

Articolo 29
Revisione

Le Parti possono convenire in qualsiasi momento di rivedere le disposizioni del presente Accordo e potranno, anche su richiesta di una delle Parti, nominare una commissione mista di esperti per riferire alle Autorità competenti sull'applicazione e sull'efficacia del presente Accordo.


Articolo 30
Entrata in vigore e cessazione

1. Ciascuna Parte notificherà all'altra in forma scritta attraverso i canali diplomatici il completamento delle procedure normative e costituzionali richieste per l'entrata in vigore del presente Accordo.
Il presente Accordo entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data di ricezione della seconda delle due sopraindicate notifiche.
2. Fatto salvo quanto disposto al successivo paragrafo 3, il presente Accordo rimarrà in vigore fino alla scadenza di un periodo di 12 mesi che decorrerà dalla data in cui una delle due Parti riceverà, per via diplomatica, notifica scritta dell'intenzione dell'altra Parte di denunciare l'Accordo.
3. Nel caso in cui il presente Accordo venga denunciato in conformità al precedente paragrafo 2, continuerà ad avere efficacia nei confronti di coloro che ai sensi del suddetto accordo:
 - a) ricevono delle prestazioni alla data di cessazione o
 - b) precedentemente alla data di cui alla lettera a) hanno presentato una domanda per ottenere una prestazione cui avrebbero diritto in base al presente Accordo.


IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, all'uopo debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

FATTO in due originali a Roma il 22 giugno 1998, nelle lingue italiana ed inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

PER IL GOVERNO
DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PER IL GOVERNO
DELLA NUOVA ZELANDA



INTESA AMMINISTRATIVA DI APPLICAZIONE DELL'ACCORDO DI
SICUREZZA SOCIALE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
ED IL GOVERNO DELLA NUOVA ZELANDA

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Nuova Zelanda,

in conformità all'articolo 23 dell'Accordo di Sicurezza Sociale tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Nuova Zelanda firmato a Roma il 22 giugno 1998,

desiderosi di adottare le misure necessarie ad attuare l'Accordo,

hanno deciso le seguenti disposizioni:

Articolo I
Definizioni

I. Nella presente Intesa Amministrativa:

- (a) per "Accordo" s'intende l'Accordo di Sicurezza Sociale tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Nuova Zelanda firmato a Roma il 22 giugno 1998;
- (b) per "istituzione competente" si intendono le seguenti istituzioni responsabili, nei rispettivi territori di ciascuna Parte, dell'attuazione dell'Accordo e della presente Intesa Amministrativa:

- (i) per quanto riguarda la Nuova Zelanda:
il Dipartimento governativo o l'Organizzazione responsabile per la gestione della normativa di sicurezza sociale della Nuova Zelanda;
- (ii) per quanto riguarda la Repubblica Italiana:
le istituzioni competenti elencate all'Articolo 2 della presente Intesa Amministrativa;

(c) per "organismo di collegamento" si intende:

- (i) per quanto riguarda la Nuova Zelanda:
la Direzione Generale del Dipartimento governativo o l'Organizzazione responsabile per la gestione della normativa di sicurezza sociale della Nuova Zelanda;

- (ii) per quanto riguarda la Repubblica Italiana:
la Direzione Generale dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS),
Roma;
- (d) per "ufficio incaricato della trattazione delle domande" si intende qualsiasi ufficio incaricato della determinazione dei diritti in base all'Accordo. Un ufficio incaricato della trattazione delle domande può essere anche un ufficio ricevente:
- (i) per quanto riguarda la Nuova Zelanda, l'ufficio incaricato della trattazione è la Direzione Generale del Dipartimento governativo o l'Organizzazione responsabile per la gestione della normativa di sicurezza sociale della Nuova Zelanda;
- (ii) per quanto riguarda la Repubblica Italiana, l'ufficio incaricato della trattazione è qualsiasi ufficio competente per territorio dell'Istituzione responsabile;
- (e) per "ufficio ricevente" si intende qualsiasi ufficio delle Istituzioni competenti autorizzato a ricevere le domande di prestazioni. Un ufficio ricevente può essere anche un ufficio incaricato della trattazione delle domande:
- (i) per quanto riguarda la Nuova Zelanda, l'ufficio ricevente è la Direzione Generale del Dipartimento governativo o l'Organizzazione responsabile per la gestione della normativa di sicurezza sociale della Nuova Zelanda;
- (ii) per quanto riguarda la Repubblica Italiana, l'ufficio ricevente è qualsiasi ufficio competente per territorio dell'Istituzione responsabile.
2. Tutti gli altri termini avranno lo stesso significato ad essi attribuito dall'articolo 1 dell'Accordo.
3. Nell'applicazione della presente Intesa Amministrativa da parte di una Istituzione competente, ogni termine non definito nell'Accordo o nella presente Intesa Amministrativa avrà, salvo quanto altrimenti richiesto dal contesto, il significato che ha in base alla legislazione inclusa nel campo di applicazione dell'Accordo in relazione allo Stato di appartenenza di tale istituzione.

Articolo 2 Istituzioni italiane competenti

Per quanto riguarda la Repubblica Italiana, le seguenti istituzioni sono designate istituzioni responsabili dell'applicazione dell'Accordo:

- (a) I.N.P.S. (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale) in relazione all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti,

- alle gestioni speciali per i lavoratori autonomi nonché ai fondi di previdenza sostitutivi gestiti dallo stesso I.N.P.S.;
- (b) E.N.P.A.L.S. (Ente Nazionale Previdenza ed Assistenza per i Lavoratori dello Spettacolo) in relazione all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dello spettacolo;
 - (c) I.N.P.D.A.I. (Istituto Nazionale di Previdenza per i Dirigenti di Aziende Industriali) in relazione all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei dirigenti d'azienda;
 - (d) I.N.P.G.I. (Istituto Nazionale di Previdenza per i Giornalisti Italiani) in relazione all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei giornalisti professionisti.

Articolo 3

Notifica degli emendamenti legislativi

In conformità all'articolo 2, paragrafo 3 dell'Accordo, le Autorità competenti si notificheranno reciprocamente la legislazione che modifica, integra o sostituisce la legislazione ricompresa nell'ambito dell'Accordo e forniranno i testi della legislazione e qualsiasi delucidazione o chiarimento richiesto dall'Autorità competente dell'altra Parte.

Articolo 4

Comunicazioni fra le Istituzioni competenti

Fatto salvo quanto altrimenti disposto nella presente Intesa Amministrativa, le comunicazioni relative al funzionamento dell'Accordo verranno effettuate tramite gli organismi di collegamento.

Articolo 5

Formulari di collegamento ed altri documenti

1. Le Autorità competenti delle Parti, d'intesa con gli organismi di collegamento, concorderanno i formulari e gli altri documenti necessari ad attuare l'Accordo e l'Intesa Amministrativa.
2. Ai sensi della presente Intesa Amministrativa, ogni riferimento ad un formulario prescritto si riferisce ad un formulario o altro documento predisposto in conformità al paragrafo 1.

Articolo 6

Presentazione di domande di prestazioni

1. Una domanda intesa ad ottenere una prestazione a carico dell'Istituzione di una Parte presentata all'Istituzione dell'altra Parte verrà trattata nel modo seguente: l'ufficio ricevente o incaricato della trattazione dell'Istituzione competente:
 - (a) apporrà sull'apposito formulario di domanda la data di ricezione e verificherà, per quanto possibile, i dati forniti dal richiedente al fine di consentire all'Istituzione competente di trattare la domanda;
 - (b) per quanto concerne la Nuova Zelanda sono necessari i seguenti documenti relativi al richiedente, al suo coniuge de iure o de facto ed ai figli a carico:
 - i) due diversi documenti di identità per il richiedente;
 - ii) certificato di matrimonio nel caso in cui la domanda venga presentata da una donna sposata;
 - iii) certificato di nascita dei figli a carico;
 - iv) certificati di matrimonio e di morte nel caso di domanda per prestazioni per vedove e prestazioni ai vedovi per esigenze familiari; e
 - v) certificato di morte in caso di domanda per prestazione agli orfani;
 - (c) confermerà le date di nascita, morte e matrimonio contenute nel formulario di domanda sulla base dei documenti presentati dal richiedente e tale conferma esenterà l'ufficio incaricato della trattazione dall'inviare gli originali dei documenti. Tuttavia l'ufficio italiano incaricato della trattazione invierà all'ufficio di collegamento neozelandese copia di tali documenti;
 - (d) compilerà il formulario di collegamento per la trattazione della domanda indicando i periodi di contribuzione o di residenza maturati ai sensi della legislazione interna del proprio Stato;
 - (e) se il diritto alla prestazione dipende dal grado di incapacità al lavoro del richiedente, predisporrà una visita medica del richiedente e la redazione di un rapporto nei modi prescritti indicando il grado di incapacità al lavoro secondo la prassi amministrativa vigente dell'Istituzione competente dell'ufficio che tratta la richiesta; e
 - (f) invierà quanto prima possibile il formulario di domanda, la conferma e verifica dei relativi dati, il formulario di collegamento e ogni rapporto medico, nonché copia dei documenti richiesti a supporto della domanda presentata e ogni altro documento relativo alla domanda all'ufficio incaricato di trattare la domanda stessa.

2. L'ufficio incaricato dell'Istituzione dell'altra Parte, non appena adotta la propria decisione, notificherà al richiedente tale decisione indicando i mezzi di ricorso ed i relativi termini ed informerà l'Istituzione responsabile dell'altra Parte di tale decisione mediante il formulario di collegamento ed inviando copia della decisione adottata.
3. Su richiesta, l'ufficio incaricato della prima Parte fornirà, per quanto possibile, ulteriori chiarimenti e conferme per ogni dato contenuto nella domanda o nella documentazione di supporto.
4. Se l'ufficio ricevente di ciascuna Parte indica nel formulario di collegamento la necessità di trattenere arretrati ai sensi dell'articolo 24 dell'Accordo, non appena avrà adottato la decisione di concessione della prestazione, l'Istituzione competente dell'altra Parte rimetterà gli arretrati trattenuti alla Parte richiedente, la quale tratterà quanto erogato in eccedenza, corrispondendo la differenza all'interessato.
5. Le spese sostenute per l'effettuazione di accertamenti sanitari in occasione della trattazione di una domanda per prestazioni ai sensi del presente articolo, restano a carico della Parte che ha effettuato tali accertamenti.

Articolo 7 Accertamenti sanitari

1. Su richiesta, l'Istituzione competente di una Parte fornirà gratuitamente all'Istituzione competente dell'altra Parte tutte le informazioni mediche e la documentazione disponibile concernente il richiedente o il pensionato.
2. Qualora un'Istituzione competente di una Parte richieda, in conformità all'articolo 22 dell'Accordo, all'Istituzione competente dell'altra Parte di effettuare una perizia medica e/o elaborare un rapporto nei modi prescritti, relativo al grado di incapacità al lavoro di una persona che già riceve una prestazione ai sensi dell'Accordo o della legislazione nazionale e che si trova sul territorio di quest'ultima Parte, l'Istituzione competente dell'altra Parte predisporrà detta perizia e/o rapporto.
3. Il rapporto relativo alla perizia medica effettuata ai sensi del paragrafo 2 verrà inviato quanto prima possibile all'Istituzione competente che ne ha fatto richiesta.
4. Alla fine di ogni anno, ciascuna Istituzione competente invierà all'altra un resoconto delle spese sostenute nello stesso periodo per le visite ed i rapporti medici effettuati per conto dell'altra Istituzione competente.
5. L'istituzione competente si farà sollecitamente carico delle spese sostenute per suo conto. Qualora vi siano dubbi, pagherà sollecitamente l'ammontare che non è contestato e consulterà l'altra Istituzione competente al fine di risolvere il più rapidamente possibile le questioni relative alle spese ancora in sospeso.

Articolo 8
Presentazione di istanze e ricorsi

L'Istituzione competente che riceve dall'Istituzione dell'altra Parte un'istanza o un ricorso e la relativa documentazione ai sensi dell'art. 19 dell'Accordo:

- a) apporrà su ciascun documento la data di ricezione mediante timbro a calendario;
- b) registrerà la ricezione di ciascun documento presso il proprio organismo di collegamento o Istituzione competente; e
- c) invierà quanto prima la documentazione a:
 - i) per quanto riguarda la Nuova Zelanda: la Direzione Generale del Dipartimento governativo o l'Organizzazione responsabile per la gestione della normativa di sicurezza sociale della Nuova Zelanda;
 - ii) per quanto riguarda la Repubblica Italiana: qualsiasi ufficio dell'Istituzione italiana competente di cui all'art. 2 della presente Intesa Amministrativa.

Articolo 9
Scambio di informazioni

1. Gli organismi di collegamento delle due Parti si comunicheranno annualmente le informazioni relative alle variazioni degli importi pensionistici in pagamento per ciascun beneficiario, con la relativa decorrenza ed il luogo di pagamento.
2. Gli stessi organismi si scambieranno, a richiesta, informazioni statistiche relative al numero dei beneficiari e sull'ammontare totale delle prestazioni corrisposte, suddivise per categorie e per Paese in cui si effettuano i pagamenti (Nuova Zelanda, Italia o uno Stato terzo).

Articolo 10
Revisione dell'Intesa Amministrativa

La presente Intesa Amministrativa potrà essere emendata in qualsiasi momento di concerto tra le Autorità competenti ed i rappresentanti delle Istituzioni competenti si incontreranno quanto prima possibile per consultarsi a detto riguardo, nel caso in cui lo richieda un'Autorità competente.


Articolo 11
Entrata in vigore

La presente Intesa Amministrativa entrerà in vigore alla stessa data dell'Accordo e resterà in vigore per tutta la durata dell'Accordo.

IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, all'uopo debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato la presente Intesa Amministrativa.

Fatto a Roma il 22 giugno 1998, in due originali, nelle lingue italiana e inglese, entrambi i testi facenti egualmente fede.

Per il Governo
della Repubblica Italiana



Per il Governo
della Nuova Zelanda



€ 4,00